

**IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO  
DIDATTICA IN MODALITÀ A DISTANZA**

**NOTA MINISTERO N. 2002 DEL 9 NOVEMBRE 2020**

**SCHEDA TECNICA**

**Oggetto e durata del CCNI**

L'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo firmato da FLC-CGIL, CISL SCUOLA e ANIEF riguarda le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", **nella modalità a distanza**.

È valido fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto di ogni eventuale proroga dello stesso.

Dalle disposizioni del CCNI **non può derivare in alcun modo un onere finanziario aggiuntivo o ulteriore per lo Stato**.

La legge n. 41/2020 ha definito l'obbligo di garantire la didattica a distanza, nell'ambito del periodo di emergenza e solo nel caso del perdurare della stessa e di comporre con le organizzazioni sindacali rappresentative un contratto integrativo che definisse diritti ed obblighi del personale.

Appare chiaro come la legge abbia stabilito di contrattare la Didattica a Distanza (DAD) che è ben altra cosa rispetto alla Didattica Digitale Integrata (DDI): mentre la Didattica a Distanza è stata ideata dagli insegnanti in piena emergenza, a scuole chiuse, la Didattica Digitale Integrata è stata invece introdotta surrettiziamente, per via amministrativa, da linee guida ministeriali. È quella che si svolge a scuole aperte, oltre l'emergenza e solo come didattica integrativa nelle scuole secondarie di secondo grado. Pertanto, in questo momento di nuova emergenza pandemica è, a parere della UIL Scuola, inapplicabile.

Il CCNI introduce così una modalità di lavoro con ricadute *contrattuali* che si poggia esclusivamente su linee guida ministeriali (*atto amministrativo*), senza che ci sia un supporto legislativo (*dibattito parlamentare*) che ne legittimi il quadro normativo di riferimento e l'avvio del confronto negoziale.

**In quali casi e in quali ordini di scuola può essere utilizzata**

L'attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, **in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell'attività didattica**

in presenza (è evidente la confusione tra didattica a distanza e didattica digitale integrata che c'è nel contratto integrativo).

- come strumento **complementare** alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di **secondo grado, a scuole aperte e con didattica mista**;
- **nella generalità delle istituzioni scolastiche** qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, **con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza (non si dovrebbe parlare di DDI ma di DAD che è fatta sulla base della chiusura delle scuole).**

### **Impegni dei docenti** **Orario di servizio, recuperi e pause**

Qualora si faccia ricorso alla **didattica digitale integrata**, il personale docente:

- sarà **tenuto al rispetto dell'orario di servizio** nonché alle prestazioni connesse all'esercizio del profilo professionale di cui al CCNL vigente

**ATTENZIONE:** il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, **anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi**, e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI.

- assicurerà le prestazioni previste dal presente CCNI nonché le prestazioni definite dalle istituzioni scolastiche per l'attività d'insegnamento in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell'esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe;
- assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, nel rispetto delle prestazioni previste dalle Linee guida sulla Didattica digitale integrata;
- utilizzerà il registro elettronico per attestare la propria presenza e quella degli allievi;
- sarà tenuto al rispetto del trattamento dei dati (riservatezza e privacy).
- ha facoltà di introdurre gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.

Inoltre,

- Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il **piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.**

- I docenti in didattica digitale integrata possono partecipare alle **assemblee sindacali** durante l'orario di lavoro che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.

**Il CCNI stravolge i principi elementari di tutela dei lavoratori con una confusa sovraesposizione dei doveri, senza nessuna garanzia di diritti lavorativi che meritano di avere risposte e tutele.**

**Restano senza risposte, a parere della UIL scuola, i problemi che attengono alle responsabilità dei docenti e dei dirigenti per una materia che va trattata con molta attenzione:**

- **L'abitazione è un luogo di lavoro? È ambiente educativo?**
- **Un'ora di lezione in presenza equivale ad un'ora on line?**
- **La sicurezza come viene configurata? E la privacy?**
- **Come si garantisce la vigilanza? E gli infortuni sul lavoro?**
- **Come si garantisce la proprietà intellettuale?**
- **Le piattaforme private sono sicure?**

**Sono alcuni dei temi professionali, etici e organizzativi a cui, per la UIL scuola, vanno date risposte adeguate.**

**Non si può operare, a nostro parere, una trasposizione della didattica in presenza *tout court* in didattica integrata.**

### Strumentazione

- **Docenti a tempo indeterminato:** per la strumentazione necessaria devono ricorrere alla Carta del docente.
- **Docenti a tempo determinato:** solo se vi sono effettive ed eventuali necessità, che la scuola dovrà verificare, possono ricorrere allo strumento del comodato d'uso.

**La Carta del docente, istituita dal Ministero dell'Istruzione in base alla legge 107 del 13 luglio 2016, è uno strumento per spese di formazione e aggiornamento professionale degli insegnanti di ruolo.**

**Ora diventa altro.**

**Si trasforma, di fatto, senza una norma di legge che ne cambi la destinazione, a strumento necessario per poter svolgere la lezione. Mentre il docente a tempo determinato, che non può accedere alla carta docente, potrà avere la strumentazione necessaria in comodato d'uso solo se dimostra di averne necessità.**

**Rimangono poi dei nodi importanti da sciogliere in riferimento non solo alla strumentazione informatica di cui docente e studenti devono essere in possesso, ma anche in relazione ai costi di**

connessione, sempre a carico del docente (e naturalmente delle famiglie) e ai problemi ad essi legati, come la privacy e la violazione del sistema informatico.

### Docenti in quarantena

La didattica digitale integrata sarà svolta anche dal docente in **quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario**:

- esclusivamente per le proprie classi, **ove poste anch'esse in quarantena**.
- Qualora il docente sia in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario **ma le proprie classi svolgono attività in presenza**, il docente **svolgerà la didattica digitale integrata da casa** se sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, **nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, comma 1, CCNL 2016/18**.

**ATTENZIONE!** Il CCNI è stato accompagnato da ben due note esplicative il che dimostra l'aleatorietà del CCNI stesso.

La nota n. 2002 del ministero specifica: Il docente risultato positivo al Covid-19, **OVE ESPRESSAMENTE POSTO IN CONDIZIONE DI MALATTIA CERTIFICATA** risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Pertanto, secondo la nota, non basta essere risultati positivi al COVID-19, ma vi è la necessità di produrre un ulteriore certificato medico che ponga il docente in malattia.

**Studenti a scuola, docenti a casa o viceversa. Il docente non in quarantena sostituisce quello in quarantena con il compito della mera vigilanza. Il dovere di vigilanza è del docente nell'ambito delle sue ore e delle proprie classi, e non si può configurare come compito di mera vigilanza.**

**Il docente in quarantena non potrà svolgere la lezione da casa se positivo al Covid e con certificazione di malattia.**

**Il CCNI stravolge così i diritti fondamentali del lavoratore senza considerare che l'art. 87 c. 1 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 equipara il periodo di quarantena (anche nei casi di non positività al Covid) al ricovero ospedaliero.**

**A parere della UIL Scuola andrebbero valutate le singole situazioni anche al fine di accertare il grado psico fisico idoneo alla prestazione sia pure a distanza.**

### Formazione

Le istituzioni scolastiche:

- attivano la necessaria formazione al personale docente sulla didattica digitale integrata, **in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto.**
- assicurano, nell'ambito della formazione obbligatoria (**obbligatoria per l'amministrazione non per i lavoratori**) in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della didattica digitale integrata.

**A tal fine ricordiamo che, secondo il CCNL scuola, il lavoratore è obbligato alla formazione nell'ambito dell'orario di servizio. Viceversa non può essere obbligato.**

### **Riservatezza, privacy e sicurezza**

Il CCNI, in modo molto sibillino, richiama l'art.4 della L.300/1970 in materia di controllo a distanza la normativa in materia di sicurezza e salute previste dal decreto legislativo n. 81/2008.

### **Alunni in presenza**

La nota del ministero n. **1990 del 5 novembre** dispone che:

- i dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell'alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell'ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua, nell'interesse degli studenti e delle studentesse.
- Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell'età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza.

**Le soluzioni prospettate creano enormi complicazioni sulla progettazione didattica: una per la disabilità, una per i gruppi in presenza, una per i gruppi da remoto. In questo modo, da una parte c'è uno svilimento della scuola non più luogo di inclusione, ma di parcheggio, in sostituzione di servizi assistenziali che pure dovrebbero fare la propria parte; dall'altra la riduzione della professionalità dei docenti a mero atto declaratorio, ridotti ad assumere mille ruoli diversi da quello definito nel profilo dell'area di appartenenza.**

**La scuola in questo periodo di emergenza non può trasformarsi in un ambiente di servizio socio-assistenziale che è lontano dalla sua vera funzione che è quella di istruire ed educare. Non si possono scaricare sulla scuola esigenze, giuste, ma che attengono ad altre responsabilità e competenze.**

È la comunità scolastica nel suo insieme che deve valutare le scelte opportune per raggiungere comunque l'obiettivo primario: quello del diritto allo studio per tutti. Un diritto affidato alla scuola dell'autonomia e non alla burocrazia amministrativa, statale o regionale che, anche se con finalità positive, crea messaggi contraddittori e fuorvianti. Una volontà di dirigismo che non fa bene al sistema scolastico e all'intera società.

La UIL Scuola ritiene che ognuno, individualmente o collettivamente, debba svolgere il proprio mestiere, così come dovrebbero farlo le Istituzioni e la politica evitando lo stucchevole "scaricabarile" a cui stiamo assistendo.